

Ogni Giorno LA BANDIERA ITALIANA Un Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Duc. 1. 50.

DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Numero 31, primo piano.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati.
Le associazioni per le Province cominceranno dal 1. e dal 16 del mese.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Franchi 7. 50.

Napoli 20 Febbraio

ATTI UFFICIALI

Un'ampia Relazione complessiva del Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero degli Affari Ecclesiastici a S. A. R. il Principe Luogotenente, premessa a' sei Decreti che seguono, non potendo pubblicarsi oggi per mancanza di tempo e di spazio, sarà pubblicata in apposito Supplemento nei prossimi giorni.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA ec.

Veduto l'art. 18 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Veduto il Decreto del 27 gennaio 1860 del Governo Toscano, col quale fu dichiarato risoluto e cessato il Concordato della Toscana con la Sede Pontificia del 25 aprile 1851;

Veduta la Legge del 27 ottobre 1860 votata dal Parlamento Italiano, con la quale si dichiarò parimente cessato nelle Province di Lombardia ogni effetto del Concordato del 18 agosto 1855;

Vedute le Leggi del 19 giugno 1848, del 9 aprile 1850 e del 22 marzo 1860 vigenti in altre Province della Monarchia;

Dovendosi provvedere all'unificazione del Diritto Pubblico dello Stato nelle sue parti essenziali, acciocchè sia stabilita sopra solide basi l'unità politica della Nazione Italiana;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Si dichiara cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato Borbonico concluso con la Sede Pontificia nel 16 febbraio 1818, del quale fu prescritta l'osservanza con Legge del 26 marzo dello stesso anno, che rimane abrogata; dell'altra Convenzione del 16 aprile 1834 posta in osservanza con Legge del 30 febbraio 1839, che parimente è abrogata; e di tutte le altre Convenzioni anteriori e posteriori stipulate tra il cessato Governo delle Due Sicilie e la Corte Romana, nonchè delle disposizioni e dei provvedimenti di esecuzione, che siano dipendenti dalle Convenzioni medesime; fermi e non pregiudicati i diritti inerenti alla Politica Sovranità dello Stato.

Art. 2. Gli atti legislativi costituenti l'antecedente Diritto Pubblico Ecclesiastico di queste Province Napolitane, e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto non siano stati aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato, e non siano incompatibili con la vigente Legislazione ed Amministrazione delle Province medesime.

Quanto alle Chiese Ricettizie, sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel Real Dispaccio del 26 agosto 1797.

Art. 3. La differenza di culto, anche nelle Province Napolitane, non sarà d'ostacolo alla perfetta eguaglianza de' cittadini nell'esercizio de' diritti civili e politici.

Art. 4. Gli Ecclesiastici saranno soggetti come gli altri cittadini a tutte le Leggi dello Stato: essi verranno giudicati e sottoposti alle condanne, esclusa ogni esenzione o privilegio in contrario.

Art. 5. Qualunque pena stabilita dalle Leggi dello Stato non potrà applicarsi che da' Tribunali laici, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a' termini e con le forme prescritte dalle leggi ecclesiastiche.

Art. 6. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a' Benefizi Ecclesiastici, ovvero i beni di essi, o di qualunque altro Stabilimento ecclesiastico, riguardanti il possessorio od il petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 7. Nelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta la Reale Esecutoria alle citatorie sugli appelli alla Curia Romana, se non con la clausola, che la causa debba essere giudicata in queste Province da Ecclesiastici appartenenti alle medesime, i quali siano delegati a giudici dall'Autorità Apostolica, come è praticato in altre Province della Monarchia Italiana.

Art. 8. Fino a nuove disposizioni del Governo centrale la Delegazione del Reale *Excoquat* eserciterà le sue attribuzioni sotto la dipendenza dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici in Napoli, al quale trasmetterà col suo avviso, ed ove occorra, con quello del Supremo Consiglio Amministrativo, le provisioni ecclesiastiche; ed il dicastero anzidetto ne farà relazione al Luogotenente Generale, proponendo l'opportuno Decreto. Dallo stesso Dicastero dipenderanno il personale ed i fondi della Delegazione anzidetta.

Art. 9. Il medesimo Dicastero eserciterà benanche le attribuzioni una volta spettanti al Delegato della Regia Giurisdizione in Napoli nei limiti determinati con l'articolo 2, nonchè quelle finora affidate alla Commissione Esecutrice del Concordato in tutte le materie non eccedenti la competenza della Civile Potestà.

Art. 10. È fatta facoltà al Governo di provvedere con speciali Regolamenti, sempre nei menzionati limiti di competenza, alle particolari materie finora soggette alle determinazioni del Concordato, o a disposizioni del medesimo dipendenti, se ne occorra il bisogno.

Art. 11. Tutti i Consiglieri di Luogotenenza, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il Decreto stesso, munito del Sigillo della Luogotenenza, sia inserito negli Atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Napoli, 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOJA

Il Cons. di Luogot. per il Dicast. degli Affari Eccles. Mancini. Costantino Nigra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO ec.

Veduta la Legge del 30 ottobre 1859 sulle competenze del Consiglio di Stato, e quella del 5 luglio 1860 con cui furono pubblicati e posti in vigore anche nelle Province dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 dell'anzidetta Legge del 1859, riguardanti i conflitti della Potestà Ci-

vili con l'Ecclesiastica, ed i ricorri per abuso contro gli eccessi di quest'ultima tanto in danno dell'ordine pubblico, che di persone ecclesiastiche o laiche.

Considerando che sebbene nell'antico Diritto Pubblico Ecclesiastico di queste Province fosse riconosciuto l'esercizio in via economica del ricorso alla Regia Protezione contro gli atti abusivi dell'Autorità Ecclesiastica, nondimeno per conciliare la tutela e la difesa della Potestà Civile con le garanzie d'imparziale giustizia, è conveniente assoggettare quel rimedio alle stesse forme di procedimento stabilite nelle Province Settentrionali della Monarchia, e per Legge votata dal Parlamento introdotte benanche nella Italia centrale;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Avranno immediata esecuzione nelle Province Napolitane gli articoli 19, 20 e 21 della Legge del 30 ottobre 1859 sulla competenza del Consiglio di Stato, concepito come segue:

« Art. 19. Il consiglio di Stato pronunzia in assemblea generale sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della Potestà Civile e della Ecclesiastica.

« Art. 20. Nei casi, di cui all'articolo precedente, il Ministro di Grazia e degli Affari Ecclesiastici trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio di Stato, ed affida l'incarico delle requisitorie ad uno dei Referendarii destinati per le funzioni del Pubblico Ministero.

« L'istruzione, se occorra, è commessa ad un Consigliere della Sezione competente che ne fa rapporto.

« Il Consiglio pronunziando sull'istanza sul rapporto, e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, e lo annulla, secondo i casi, rimette le cose nello stato precedente.

« Art. 21. Può inoltre il Consiglio, se ne è richiesto, pronunziare nei sequestri di temporalità, e negli altri atti provvisori di sicurezza generale.

« In caso di urgenza può negli atti provvisori pronunziare la sezione di Grazia ed Affari Ecclesiastici. »

Art. 2. Fino a nuova disposizione le attribuzioni del Consiglio di Stato nel e materie sopra indicate potranno essere esercitate per le Province Napolitane del Supremo Consiglio Amministrativo sedente in Napoli, e promiscuamente dal Consiglio di Stato centrale. Il Dicastero degli Affari Ecclesiastici potrà fare l'istanza, ed affidare ad un magistrato o giureconsulto le funzioni del Pubblico Ministero coll'incarico della requisitoria.

Art. 3. Il Consigliere di Luogotenenza per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il Decreto stesso, munito del sigillo della Luogotenenza, sia inserito negli Atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Napoli, 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Cons. di Luogot. per il Dicast. degli Affari Eccles. Mancini. Costantino Nigra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA ec. ec.

— Veduto il Decreto di questo stesso giorno, col quale si è dichiarata cessata l'efficacia del Concordato del 16 febbraio 1818;

Veduto l'articolo 13 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Considerando che per l'antichissima polizia ecclesiastica di queste Province Meridionali d'Italia i beni delle Chiese furono posti sotto la mano e la protezione regia, ed i frutti dei Beneficii in qualunque maniera vacanti costituirono sempre una Regalia inseparabile dalla Corona;

Che per l'esercizio di un tal diritto venne in Napoli con la Prammatica del 12 luglio 1779 introdotto il sistema di confidare l'amministrazione delle Chiese e Beneficii vacanti a Regii Economi e Sotto-Economi; e poscia eretta la Regia Amministrazione degli Spogli e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbazie, ed altri Beneficii vacanti, conosciuto sotto il nome di *Monte Frumentario*, a cui succedettero le Amministrazioni Diocesane stabilite in ciascuna Diocesi dal Concordato anzidetto, e che col cessare del medesimo debbono rimanere disciolte;

Che per recente Decreto del Governo centrale trovasi providamente prescritto l'uniforme esercizio di questa regalia in tutte le Province della Monarchia Italiana;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per gli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le Commissioni Diocesane create in virtù dell'articolo XVII del Concordato del 16 febbraio 1818, e del successivo Regolamento del 18 dicembre dello stesso anno, resteranno sciolte dal giorno del presente Decreto.

Art. 2. L'Amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle Commissioni Diocesane passeranno in un Regio Economo Generale per le Province Napoletane, e negli Economi Diocesani o Sotto-Economi da esso dipendenti.

Art. 3. Fino a nuove disposizioni l'Economo Generale anzidetto dipenderà dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici in Napoli, al quale dovrà presentare i conti della sua gestione, ed in ogni trimestre lo stato di situazione della Cassa.

Tanto il Governo centrale, che il Dicastero anzidetto, potranno in qualsivoglia tempo commettere le opportune ispezioni e verificazioni ad uno o più Commissari Regii straordinarii.

Art. 4. Sarà pubblicato e reso esecutorio nelle Province Napoletane, in tutto ciò che non è altrimenti disposto col presente Decreto, il Reale Decreto promulgato in Torino nel 26 settembre 1860 intorno all'uniforme esercizio in tutto lo Stato del regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti, ad eccezione degli art. 5 e 6, insieme col successi o Regolamento approvato con Decreto del 16 gennaio 1861.

È fatta facoltà al Governo di prescrivere con un Regolamento addizionale quelle modificazioni ed aggiunte, che i bisogni e gli usi vigenti in queste Province mostrassero convenienti.

Art. 5. Fino alla nomina dell'Economo Generale e degli Economi Diocesani l'amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle Commissioni diocesane sono affidate interinalmente agli attuali Procuratori Regii presso le Commissioni stesse, sotto la dipendenza dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici, dal quale saranno prescritte le opportune cautele per la sicurezza della gestione, e potranno anche venir sostituiti altri amministratori provvisori.

Nulla intanto sarà innovato alle norme, per la riscossione dei redditi, per gli affitti de' beni, e per l'esercizio dell'amministrazione; e resteranno in vigore i Decreti e Regolamenti, in cui tali norme si contengono, fino alla pubblicazione del Regolamento addizionale.

Art. 6. Le disciolte Commissioni Diocesane dovranno procedere all'immediata consegna nelle mani de' Regii Procuratori, o di speciali Commissarii straordinarii che saranno all'uopo delegati a spese de' redditi dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici, di tutte le carte, titoli, e di ogni altra spettanza delle rispettive amministrazioni, sotto la personale responsabilità di ciascuno de' loro

componenti. Di quanto verrà consegnato sarà fatto esatto inventario; salva l'azione penale per qualunque occultazione o trafugamento.

Art. 7. Le Commissioni Diocesane ed i loro Cassieri saranno in obbligo di presentare al più tardi fra quattro mesi da oggi il conto delle loro gestioni durante l'ultimo quinquennio. Sarà inoltre proceduto ad una generale revisione de' loro conti dal 1830 in poi. Per la discussione di tali conti, e per la pronunziatura delle relative significatorie, è istituita una Commissione speciale composta di Razionali della Gran Corte dei Conti e di altre persone versate nelle cognizioni amministrative e finanziarie, e presieduta da un Magistrato. Contro le deliberazioni della medesima sarà ammesso l'appello nel modo stesso che si pratica per i contabili delle amministrazioni finanziarie, e con le norme di procedura de' Decreti del 13 marzo 1820 e 18 ottobre 1824. I componenti di tali Commissioni saranno ulteriormente nominati dal Consigliere per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici.

Art. 8. Il Consigliere di Luogotenenza per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il Decreto stesso, munito del Sigillo della Luogotenenza, sia inserito negli Atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Napoli, 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Consigliere di Luogotenenza per il Dicastero degli Affari Ecclesiastici

Mancini.

Costantino Nigra.

VITTORIO EMANUELE II. ec.

— Considerando che per massima antica e costante della Nostra Monarchia e di tutti gli Stati Cattolici i frutti de' beneficii vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti beneficii, e di amministrarne ed applicarne i proventi;

Considerando che cotesto diritto è sempre stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche Nostrre Province, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'autorità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato;

Considerando che siffatto diritto in riguardo alla Regia Nostra prerogativa, alle istituzioni del Regno, all'ordine pubblico ed al bene stesso della Chiesa, deve essere uniformemente esercitato in tutte le Province dello Stato, ed anche perchè le Case religiose e pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei beneficii vacanti, che sempre, secondo la specechiata pietà dei Nostri Maggiori, furono alle medesime cause applicati;

Per queste considerazioni;

Visto l'articolo 18 dello Statuto;

Sulla proposta di Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo stato senza divario fra beneficii maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa la natura de' beneficii medesimi.

Il rilascio de' beni a nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal regio placito.

Art. 2. I frutti de' beneficii vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauo delle chiese povere, o ad altri usi di carità.

Art. 3. L'amministrazione dei beneficii vacanti sarà tenuta da Economi generali, che verranno da Noi nominati. Essi dipenderanno dal nostro Guardasigilli, ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno rassegnare i conti della loro gestione.

Art. 4. Gli Economi Generali avranno sotto di sé dei Sub-Economi nelle varie Diocesi, che saranno nominati dal nostro Guardasigilli.

Gli Economi generali terranno l'amministrazione dei beneficii vacanti di più Province; i Subeconomi quella dei beneficii vacanti di una sola Diocesi o di più mandamenti compresi in una Diocesi medesima.

Agli Economi generali sarà specialmente commessa l'amministrazione delle Mense vescovili vacanti.

Un apposito regolamento determinerà le attribuzioni degli Economi generali e dei subeconomi, e la sede dei primi.

Art. 5. Il nostro guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione dei succitati regolamenti, e di curare la piena esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 settembre 1860.

Vittorio Emanuele.

(Luogo del Sigillo). V. Il Guardasigilli
G. B. Cassinis.

VITTORIO EMANUELE II, ec. ec.

Visti gli articoli 4 e 7 del nostro decreto 26 settembre 1860, n. 434;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento visto d'ordine nostro dal ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici, per l'esecuzione del predetto nostro decreto 26 settembre 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 16 gennaio 1861.

G. B. Cassinis.

REGOLAMENTO

Ad esecuzione del decreto reale 26 settembre 1860 N. 434.

Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti è esercitato da Economi generali nominati dal re sulla proposta del ministro di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici.

Art. 2. Essi concentrano in sé l'amministrazione di tutti i beneficii vacanti d'ogni genere nelle provincie a cui sono preposti, e la reggono secondo le norme e le pratiche che vi sono o vi saranno stabilite.

Il loro ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del consiglio di stato.

Art. 3. È egualmente affidata agli Economi generali la cura d'invigilare sull'amministrazione dei beneficii pieni d'ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinché non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materia sono o saranno posti in vigore nelle diverse provincie.

Art. 4. Gli Economi generali invigilano che nessun beneficiario sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il regio placito, a sensi dell'art. 1. del decreto reale 26 settembre 1860, e secondo i modi in pratica nelle diverse provincie.

La concessione e quindi la presentazione del regio placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del regio *exequatur*.

Gli Economi generali si faranno presentare copia autentica e del regio placito e del regio *exequatur*, e la conserveranno nei loro atti.

Art. 5. I giudici di mandamento, i Sindaci e in genere tutti i pubblici funzionari che per ragione dei loro uffici possono avere notizia della vacanza d'un beneficio; o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse riportato il regio *exequatur* o il regio placito, dovranno denunziare il fatto o all'Economo generale della provincia, o subeconomo della Diocesi o del Mandamento.

Art. 6. La disposizione del succitato art. 21 della legge 30 ottobre 1859 si applicherà al caso di

chi si immettesse nel possesso d'un beneficio senza aver ottenuto il R. *Ecequaturs* o il R. placito.

Art. 7. Ove gli economi generali, o i subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro uffici, e specialmente ad assumere il possesso dei benefici vacanti, ed altresì dei pieni nei casi espressi nei surriferiti articoli 2 e 4, potranno ottenere sia dal pubblico ministero, sia dai giudici locali il necessario appoggio legale, anche coll'uso dei mezzi coattivi.

Art. 8. Gli economi generali hanno speciale incarico dell'amministrazione delle mense vescovili vacanti: essi possono però conferirla sotto la loro responsabilità ad amministratori od agenti locali.

Art. 9. Gli economi generali raccolgono i frutti netti di tutti i benefici vacanti delle provincie da loro dipendenti, li custodiscono e li tengono a disposizione del ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, per l'applicazione indicata dall'art. 2 del decreto reale 26 settembre 1860.

Art. 10. Gli economi generali devono compilare ogni anno un bilancio attivo e passivo della loro amministrazione, da presentarsi nel mese di novembre al ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici.

Art. 11. Essi devono altresì rassegnare ogni anno al predetto ministro un rendiconto della loro gestione ed una relazione sui bisogni della loro provincia economale, in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere più particolarmente applicati i frutti disponibili dei benefici vacanti da loro amministrati, secondo le norme stabilite nel sopraddetto art. 2 del decreto R. 26 settembre 1860.

Art. 12. Gli economi generali devono tener presso di sé un elenco di tutti i benefici d'ogni genere esistenti nelle provincie a cui sono proposti in cui sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco servirà loro ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al soprascritto art. 3.

Art. 13. Ove agli economi generali consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione d'un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 14. Gli economi generali corrispondono col ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. Vi sarà un economo generale in Torino per le antiche provincie continentali del regno, in Milano per le provincie lombarde, in Firenze per le Provincie Toscane, in Bologna per le Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le Provincie Parmensi, in Modena per le Provincie Modenesi, e in Cagliari per la Sardegna.

Art. 16. Gli economi generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore nelle antiche provincie continentali del Regno.

Art. 17. Gli economi generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia, nella Toscana e nelle Provincie Parmensi.

Art. 18. Presso gli economi generali potranno essere istituiti uffici di Segreteria e di Tesoreria ove ne sorga il bisogno.

Art. 19. Gli economi generali e gli impiegati dei detti uffici non si considerano come impiegati dello stato.

I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi di ciascun economo generale, e saranno determinati dal ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici in relazione al bilancio di ciascuna provincia economale.

Art. 20. Nulla è innovato per ora, quanto all'economato generale di Torino, agli impiegati che vi sono addetti e ai loro stipendi ed emolumenti.

Dei subeconomi.

Art. 21. I Subeconomi esercitano nelle diocesi o nei mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza degli economi generali, quegli uffici che sono loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti, o secondo apposite e speciali istruzioni.

Art. 22. Essi vengono nominati sovra proposta degli economi generali dal ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici fra i sacerdoti o laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari.

Disposizioni transitorie.

Art. 23. Nelle antiche provincie continentali del regno sono per ora conservate le norme e pratiche vigenti che determinano gli uffici, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi dei Subeconomi e degli impiegati da loro dipendenti.

Nulla è innovato per ora circa gli usi Gallicani nelle Diocesi in cui sono tuttora in vigore.

Art. 24. Cotesse norme e pratiche saranno introdotte nelle provincie delle Romagne, nelle Modenesi e nella Sardegna con quelle modificazioni che verranno espresse in istruzioni apposite, e che saranno richieste dalle circostanze, o dimostrate ulteriormente opportune dall'esperienza.

Art. 25. Le sedi dei Subeconomi dipendenti dagli economi generali di Bologna, Modena e Cagliari saranno ulteriormente fissate.

Art. 26. Nulla è innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli uffici, le attribuzioni e gli emolumenti e le sedi dei Subeconomi nella Lombardia. Essi però nell'esercizio delle loro funzioni dipenderanno esclusivamente dall'economato generale di Milano.

Art. 27. Nella Toscana gli uffici d'economia stabiliti in ciascuna Diocesi terranno luogo dei Subeconomi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'economato generale di Firenze.

Art. 28. Nelle provincie Parmensi i consigli delle opere parrocchiali terranno luogo dei Subeconomi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'economato generale di Parma.

Torino, 16 gennaio 1861.

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia
ed Affari Ecclesiastici.
G. B. Cassinis.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOJA ec. ec.

Veduto l'articolo 18 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Veduta la Legge del 29 maggio 1855 votata dal Parlamento Subalpino ed il successivo Regolamento del 2 luglio dello stesso anno per la soppressione di Comunità ed Ordini Religiosi, per lo scioglimento de' Benefizii Ecclesiastici, e per l'imposizione di una quota di annuo concorso sulle rendite dei beni Ecclesiastici;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per gli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla Legge civile tutte le Case degli Ordini Monastici di ambo i sessi esistenti nelle Provincie Napolitane, non escluse le Congregazioni Regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con Nostro successivo Decreto come benemerite per riconosciuti servizi che rendono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi, ed in altre opere di pubblica utilità.

Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della Legge civile i Capitoli delle Chiese Collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura di anime, od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa i ventimila abitanti.

Art. 3. Cessano ancora di esser riconosciuti i Benefizii semplici, le Cappellanie Ecclesiastiche, e le Abbazie, quando non abbiano cura di anime, nè annesso alcun ufficio ecclesiastico che debba compiersi personalmente dal provvisto; come pure le Cappellanie Laicali.

Sorgendo questione se un Beneficio semplice, Abbazia o Cappellania Ecclesiastica sia compresa

fra quelle colpite dal presente articolo, essa verrà decisa dai Tribunali.

Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei precedenti articoli, saranno amministrati dalla Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle forme e secondo le norme che le sono proprie per mezzo di una speciale Direzione, da stabilirsi nelle Provincie Napolitane; nella quale Cassa passeranno di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi: salve le speciali disposizioni stabilite dagli art. 22 e 23 in ordine ai Benefizii, alle Abbazie ed al Cappellanie Ecclesiastiche e Laicali contemplate nell'articolo precedente.

La Direzione della Cassa Ecclesiastica delle Provincie Napolitane procederà immediatamente, per mezzo di uffiziali da designarsi, alla presa di possesso, ed alla formazione dell'inventario degli stabili, mobili, crediti e rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i Capi ed Amministratori delle rispettive Case e Corporazioni, ed i Possessori e Patroni, ove siano noti, dei Benefizii, Abbazie e Cappellanie menzionate nello stesso articolo precedente.

Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa Ecclesiastica, anche in caso di opposizione, protesta ed istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolte le relative questioni.

Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi i quali potranno essere messi sotto sigillo, e lasciati sotto la responsabilità del capo, od amministratore dell'ente morale soppresso.

I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi chiamati come sopra a prestare il loro contraddittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti, e rendite dello stabilimento; ed in caso di loro rifiuto, o di inesatta consegna, perderanno il diritto alla pensione, od usufrutto di cui agli articoli 9, 10, 12, 21 e 22.

Incorreranno pure nella perdita della pensione, ed usufrutto suddetti in caso di dolosa esportazione od occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di legge.

Art. 5. Dove alcuno dei beni come sopra applicati alla Cassa dovesse per patto, o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle Leggi dello Stato, ritornare a devolversi a Comuni, a Stabilimenti conservati, o a privati, la Cassa medesima non sarà tenuta a dimetterli che alla morte dei singoli provvisti, ed all'estinzione totale degli individui delle rispettive corporazioni.

La Cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico dei Corpi ed Enti Morali soppressi oltre il valore dei beni dei medesimi.

Art. 6. La Direzione della Cassa Ecclesiastica delle Provincie Napolitane sarà affidata ad un Direttore col concorso di un Consiglio speciale presieduto dallo stesso Direttore, e composto del R. Economo Generale delle Provincie Napolitane, quando egli stesso non sia il Direttore, e da altri tre Membri da nominarsi dal Luogotenente Generale sulla proposta del Dicastero degli Affari Ecclesiastici.

Il bilancio, il conto, ed i contratti da farsi sono deliberati dal Consiglio. Gli altri atti d'amministrazione, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al Direttore. Il Dicastero degli Affari Ecclesiastici eserciterà una superiore sorveglianza sull'amministrazione, sotto la dipendenza del Governo centrale.

Saranno pubblicati nelle Provincie Napolitane il Regolamento approvato con Real Decreto del 2 luglio 1855, e gli altri Regolamenti ed Istruzioni per l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica con le modificazioni richieste dalle condizioni e dai bisogni di queste Provincie.

Art. 7. Nel rimanente saranno applicabili all'amministrazione della Cassa Ecclesiastica nelle Provincie Napolitane le regole e cautele stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti ivi in vigore relativamente all'amministrazione dei Benefizii vacanti.

Art. 8. I Religiosi e le Religiose appartenenti alle Case che perdono la civile esistenza in virtù

della presente Legge, e che furono in esse ricevuti anteriormente al presente giorno, potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici dei conventi cui erano aggregati, od in quegli altri Chiostri che loro verranno assegnati dal Governo, con che però entro il termine di mesi tre dalla promulgazione del presente Decreto facciano pervenire al Dicastero degli Affari Ecclesiastici in Napoli apposita dichiarazione da essi firmata comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

Art. 9. I Membri attuali delle Case Religiose contemplate nel precedente articolo di Ordini possidenti, e non mendicanti riceveranno dalla Cassa Ecclesiastica, dalla promulgazione del presente Decreto, un'annua pensione corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle Case rispettive, con che non ecceda la somma annua di ducati centoventi (pari a lire 310) per ogni Religioso o Religiosa; e di ducati sessanta, (pari a lire 255) per ogni laico, o converso, ancorchè professi.

Non avranno diritto alla pensione gli individui delle famiglie religiose, che all'epoca del presente Decreto non hanno compiuto il Noviziato, e fatto professione secondo le regole del proprio Istituto.

I servienti dell'uno o dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, avranno tuttavia diritto alla pensione annuale di ducati sessanta (lire 255), se avranno prestato un servizio maggiore di anni tre, e compiuta l'età suddetta.

Art. 10. I membri delle case soppresse, i quali entro il termine di tre mesi stabilito nell'art. 8 volontariamente avessero abbandonato il chiostro o anche dopo ottenessero di uscirne per non poter più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei dello stesso ordine e regola, avranno diritto a godere fuori del chiostro l'annua loro pensione aumentata dal sesto, durante la loro vita, a carico della Cassa medesima. La pensione potrà dalla Direzione della Cassa estendersi sino alla misura di annui ducati centotanta per i religiosi o le religiose che avessero compiuto l'età di anni settanta, e di annui ducati centocinquanta per coloro che avessero compiuto l'età di anni sessanta.

Art. 11. In ogni caso di morte, o secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando taluno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in un Monistero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa Comunità sarà accresciuta del terzo di quella, che godeva il religioso, che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla Comunità non possa mai oltrepassare la somma di ducati centocinquanta (lire 637,50) per ogni professo.

Art. 12. Quando un religioso, che appartenga ad un Ordine possidente, e che sia rimasto nel chiostro in virtù dell'art. 8, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto di conseguire dalla Cassa Ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla Comunità in virtù dello stesso articolo.

Art. 13. Nei casi previsti dagli articoli 10 e 12, i religiosi e le religiose, che avranno pagata una determinata somma pel loro ingresso nell'Ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione, o sovvenzione di cui nei detti articoli, ed una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa al presente Decreto.

Art. 14. Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli precedenti sarà ragguagliato nella media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo Decreto. Per comporre la rendita netta, saranno defalcate le spese di manutenzione, o restauro dei conventi, e delle chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 15. I Superiori delle Case soppresse dovranno, nel termine di otto giorni dalla promulgazione del Decreto che designerà le Case eccettuate dalla soppressione, trasmettere all'autorità politica locale, per essere da questa, previa vidimazione inviato alla Cassa Ecclesiastica, uno stato degli individui componenti la famiglia da essi certificato vero.

In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome, il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità, e specialmente se sacerdoti o laici, coriste o converse, e la data sia dell'ingresso nella Comunità, che della fatta professione, o della emissione dei voti semplici.

Art. 16. L'età dov'è poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e le qualità di professo co l'atto di professione, da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di quel Decreto stesso.

L'emissione dei voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine di cui sopra.

Art. 17. L'alterazione dei dati di cui nei due articoli precedenti priverà della pensione gli individui, cui è imputabile, oltre alle altre penalità portate dal e leggi.

Art. 18. Le singole Comunità private di giuridica esistenza non potranno ammettere ulteriormente Novizii, ma potranno in caso di bisogno ammettere nuovi laici o conversi in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno Stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

Art. 19. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei membri delle Case Religiose private di giuridica esistenza a fronte delle Leggi dello Stato, rimanendo permessa la questua per quelle Case degli Ordini Mendicanti che non saranno soppresse.

Art. 20. Non ostante le disposizioni dell'articolo 1, i membri delle Case Religiose, i quali possono a termini di questo Decreto continuare a convivere negli edifici da essi posseduti, od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti che sieno necessari per provvedere alla loro sussistenza, ed al servizio del culto, e per questo effetto saranno rappresentati dai rispettivi Capi religiosi locali, secondo le regole di loro istituto.

Art. 21. I Canonici attuali delle Collegiate soppresse riceveranno dalla Cassa Ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'intero ente morale delle Collegiate stesse, con che continuino a soddisfare, nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi, ai doveri ed ai pesi inerenti sia alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo imposto con l'art. 26 di questo Decreto.

Quando alla Collegiata ed ai singoli Canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

In caso di morte o mancanza di qualche membro della Collegiata i Canonici superstiti non avranno diritto a veruna somma sull'assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

La rendita netta dei beni per l'effettiva sua cifra, di che è parola nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell'ultimo decennio.

Art. 22. Gli investiti di Beneficii semplici, Abbazie, e Cappellanie Ecclesiastiche e Laicali contemplate nell'art. 3 godranno vita durante dell'usufrutto dei beni componenti la loro dote, purchè continuino ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, oltre il contributo dell'articolo 21; ma se essi non siano cittadini della Monarchia Italiana, e non dimorino ne' territori attualmente alla medesima appartenenti, ovvero siano benanche investiti di Beneficii maggiori, non potranno godere di tale usufrutto senza averne ottenuto speciale autorizzazione dal Governo, in difetto della quale le rendite saranno poste sotto sequestro.

Quando alle Pensioni assegnate sopra Beneficii di Regio Patronato, o a carico delle Amministrazioni Diocesane, sarà parimenti necessaria un'autorizzazione del Governo per farle continuare, o per variarne la destinazione, o per attribuirle alla Cassa Ecclesiastica.

Art. 23. A quelli però fra i Canonici, Benefizii, Abbazie e Cappellanie chesiano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme:

La proprietà dei beni si devolerà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherà al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla Cassa.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi fra il patrono attivo, e passivo.

Allorchè cesserà l'assegnamento della rendita netta, o l'usufrutto riservato agli attuali provvisti dai precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla Cassa Ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l'assegnamento o l'usufrutto di cui sopra, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa, e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente per l'adempimento dei pesi stessi.

I patroni potranno anche evitare questo prelevamento dei beni, pagando alla Cassa per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente, ragguagliata la rendita al 5 per 100.

Cessando l'usufrutto o l'assegnamento, l'amministrazione dei beni già formati la dote de Canonici, Benefizii, Abbazie, e Cappellanie di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata proprietaria dei beni stessi, fino a che non abbia interamente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Art. 24. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese dei Conventi, e delle Collegiate, ed altre annesse ai Benefizii, non possano più essere officiate da Religiosi, Canonici, o Benefizii cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempirsi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa Ecclesiastica all'ufficiatura di dette Chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

Le Chiese de' Conventi soppressi non più officiate da Religiosi de' rispettivi Ordini, nonchè le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinarii, saranno considerate Chiese Regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione, e provvedute di Rettori:

Art. 25. Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa Ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertite:

1. In un assegnamento di annui ducati quarantamila (lire 170,000) a vantaggio della istruzione popolare e tecnica nelle Provincie Napolitane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo Regolamento;

2. Nel pagamento ai Parrochi delle congrue e dei supplementi di congrue, in caso d'impotenza dei comuni; ed ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui;

3. Finalmente in sussidi ai membri del Clero più bisognosi, in incoraggiamenti a' sani studi e lavori ecclesiastici, ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresi sempre quelli della pubblica istruzione.

Saranno inoltre precipuamente assegnati alcuni dei fabbricati conventuali, che rimarranno a disposizione del governo, ai comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, e nella città di Napoli in preferenza per la più sollecita diffusione di Asili Infantili e di Scuole popolari, festive, e serali. (continua)

ANNUNZII

I MISTERI DELLA SOCIETÀ CIVILE

per l'avvocato
ROSINDO TAMBONE

L'autore, avendo offerta l'opera al generale Garibaldi, perchè l'utile possa giovare alla causa della libertà, si augura che gli Italiani, i quali han dato il grande spettacolo all'Europa di vitalità e di esistenza, vogliano concorrere a quest'associazione, non per altro, se non pel bene della gran causa, che ogni vero Italiano deve servire coi suoi mezzi.

Vol. 1.º in 8.º in 4. fasc. a grana 25 ognuno — in Napoli largo Carità n. 11. Affrancare.

Il gerente EMMANUELE FARINA

Stab. Tip. Strada S. Sebastiano, n.º 51.